

**COMUNE DI FRONT**  
**Città Metropolitana di Torino**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SUL**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Dott. Nicola PARONZINI*

**Comune di Front**

**Città Metropolitana di Torino**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n.6 del 24 marzo 2026**

**PIAO 2026 – 2028 – Fabbisogno personale**

**IL REVISORE DEI CONTI**

**VISTI:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
  - l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
  - l'art. 6 del D. Lgs. n.165/2001 il quale stabilisce che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance...”*;
  - l'art. 1 comma 102 della Legge 311/2004 il quale stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
  - l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”*;
  - l'art. 1 comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
  - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei
-

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- l'art.6, commi da 1 a 4, Dl 9 giugno 2021 n.80 con modificazioni in L. 6 agosto 2021 n.113, secondo cui viene introdotto, nel nostro ordinamento il PIAO, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti (Piano della performance, Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il piano per il lavoro agile e il piano triennale dei fabbisogni del personale)

**PRESO ATTO CHE:**

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- con l'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi al nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- in data 30 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 81, avente ad oggetto: *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- nella stessa data è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

**VISTI altresì:**

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione...”*;
- il D.M. del 17/03/2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, Tabella 1;

PRESO ATTO CHE l'anno 2025 è l'anno in cui vanno a regime le nuove disposizioni sulle assunzioni, venendo meno l'obbligo di incremento calmierato della tabella 2 di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, potendo così incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino ad una spesa massima complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del DM per ciascuna fascia demografica (per il Comune di Gignese il 28,60%);

RILEVATO che è stato attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del PIAO, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

---

PRESO ATTO della sottosezione del Piao 3.3 "*Piano triennale dei fabbisogni del personale*" del redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028 dal quale risulta che non sono previste per il triennio in esame né assunzioni né cessazioni di personale;

CONSIDERATO CHE eventuali assunzioni a tempo determinato con contratti di lavoro flessibile, contratti di formazione lavoro e apprendistato, con contratti di lavoro flessibile o tirocini e stage per fronteggiare esigenze straordinarie e temporanee connesse all'assolvimento di compiti istituzionali e per la gestione dei finanziamenti del PNRR dovranno necessariamente rientrare in una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

PRESO ATTO CHE:

- l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nell'apposita tabella inserita nella sezione 3.3 del PIAO;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

CONSIDERATO CHE le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Front si colloca nella fascia demografica **lett. B)** (popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31/12/2025 pari a 1.114;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2024 -2023 -2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 16,54%, ben al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del citato D.M., stabilito nel 28,60%;
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 avendo un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza può utilizzare le capacità assunzionali residue;
- in data 25.07.2025 con deliberazione n.12 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUPS 2026 - 2028;
- in data 19.12.2025 con deliberazione n. 38 del Consiglio Comunale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUPS 2026 - 2028;
- in data 19.12.2025 con deliberazione n.39 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028

ATTESO che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

---

per tutto quanto sopra espresso;

### **PRENDE ATTO**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028 quale sezione 3.3. del PIAO, in applicazione dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM n. 132/2022 non prevede assunzioni e/o cessazioni nel triennio di competenza e l'assetto della compagine organica dell'Ente, non subendo sostanziali modifiche, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato così come la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita.

Pertanto


### **ESPRIME**

**parere favorevole** alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*".

Novara, 24 marzo 2026

**IL REVISORE DEI CONTI**

(dott. Paronzi Nicola)



MEMORIE DI

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i contenuti del progetto di legge, nonché di esporre le ragioni che hanno portato alla sua formulazione. Il progetto è stato elaborato in stretta collaborazione con i cittadini e gli stakeholder interessati, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia delle misure proposte.

PREMESSA

Il Comune di Front, in ottemperanza alle disposizioni di legge, ha il piacere di comunicare ai cittadini le finalità e i contenuti del presente progetto di legge. Il progetto mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.